



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di disegno di legge in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. *117/CU* del 7 novembre 2013.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 7 novembre 2013:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 che, all'articolo 9, comma 3, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, province, comuni e comunità montane;

VISTO il disegno di legge in esame, approvato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2013 su proposta dei Ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei Beni e delle attività culturali nonché delle Infrastrutture e trasporti, che persegue la finalità di contenere il consumo di suolo nella sua accezione di bene comune e risorsa non rinnovabile al fine di tutelarla dalla sottrazione all'utilizzo agricolo e quindi di favorire la protezione degli spazi dedicati all'attività agricola, degli spazi naturali e del paesaggio sancendo il principio della priorità del riuso e della rigenerazione edilizia del suolo edificato esistente e rinviando ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi d'intesa con i Ministri sopra richiamati, la fissazione dell'estensione massima di superficie agricola consumabile;

PRESO ATTO che il testo del provvedimento è stato trasmesso il 17 giugno 2013 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n.3688, alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa è stato inviato alle Regioni, Province e Comuni il successivo 19 giugno 2013, con nota protocollo n. 2878;

VISTA l'istruttoria tecnica tenutasi il 2 luglio, l'8, il 15 ed il 30 ottobre 2013, con la partecipazione, fra gli altri, dei rappresentanti delle regioni e dei rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI), nonché dell'Unione Province italiane (UPI);

PRESO ATTO che nel corso del primo di detti incontri, del 2 luglio 2013, sono emerse numerose criticità che hanno reso necessario proseguire l'esame del provvedimento in una successiva riunione;

RILEVATO che il secondo incontro tecnico, dell'8 ottobre 2013, è stato incentrato sull'analisi delle proposte emendative presentate dai Coordinamenti regionali in materia di agricoltura, paesaggio, urbanistica e pianificazione territoriale, evidenziando la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio relativo agli articoli 3 (Limite al consumo di superficie agricola), 4 (Priorità del riuso) e 9 (Disposizioni transitorie e finali);

Alleanza
VA





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

PRESO ATTO che nel terzo incontro, del 15 ottobre 2013, il rappresentante del Governo ha consegnato una nuova stesura redatta sulla base delle proposte emendative regionali e i coordinamenti regionali hanno presentato un'altra formulazione dell'articolo 4, alternativa a quella ministeriale, e che, nella stessa sede, il rappresentante dell'UPI ha illustrato e consegnato un documento con proposte emendative sulle quali è stata rilevata la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio;

PRESO ATTO che il 30 ottobre 2013 nel corso dell'ultima riunione tecnica il rappresentante del Governo ha illustrato una nuova formulazione dell'articolo 1 comma 2, dell'articolo 3 comma 10, dell'articolo 4 e dell'articolo 6 comma 2 ed il rappresentante dell'ANCI ha consegnato un documento contenente considerazioni sul disegno di legge e indicazioni utili a garantirne, in fase di attuazione, la coerenza e l'efficacia, con riferimento in particolare agli strumenti urbanistici di competenza comunale;

PRESO ATTO che le Regioni, nella medesima riunione tecnica, hanno ribadito i rilievi già espressi, anticipando l'espressione di un parere favorevole condizionato all'accoglimento dell'articolo 9 nella stesura da loro proposta durante il secondo incontro tecnico;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale la sola componente regionale ha condizionato il parere favorevole all'accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento consegnato in seduta (Allegato 1);

VISTO che nel corso della medesima seduta i rappresentanti di ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole consegnando due documenti (Allegato 2 e Allegato 3);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa sullo schema di disegno di legge in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato condizionato, per la sola parte regionale, all'accoglimento delle proposte contenute nel documento di cui all'Allegato 1 che costituisce, unitamente agli Allegati 2 e 3, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Roberto G. Marino



IL PRESIDENTE
Graziano Delrio

Allegato
HR



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/111/CU11/C4-C5-C10



PARERE SULLO SCHEMA DI DDL IN MATERIA DI
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO
EDIFICATO

Punto 11) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,

premessi che:

- **apprezza** l'iniziativa del Governo di affrontare la tematica della valorizzazione delle aree agricole e del contenimento del consumo di suolo, tema non più procrastinabile che richiede un comune obiettivo, anche nella logica di un rinnovato modello di sviluppo economico e sociale incentrato sulla sostenibilità e sulla valorizzazione del patrimonio territoriale e ambientale esistente;
- **condivide** le finalità che si intendono perseguire con il disegno di legge in questione: la valorizzazione dei terreni agricoli, nonché la promozione e la tutela dell'attività agricola, del paesaggio e dell'ambiente, al fine di impedire che il suolo – bene comune e risorsa non rinnovabile – venga sottratto alla sua utilizzazione agricola e stravolto nelle sue connotazioni naturalistiche attraverso l'eccessivo consumo;
- **ricorda** che la questione del contenimento del consumo di suolo è stata posta all'attenzione del dibattito politico e istituzionale già nella scorsa Legislatura, con la presentazione di un disegno di legge d'iniziativa dell'allora Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Ricorda altresì che tale provvedimento, pur condiviso nelle finalità e negli intenti, è stato ritenuto dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni lacunoso nella forma e nella sostanza, in quanto elaborato unilateralmente dal Governo senza alcun coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, e in quanto incentrato su una visione parziale e settoriale di una disciplina complessa e articolata, di difficile applicazione concreta, come evidenziato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 30 ottobre 2012, esprimendo parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcune ulteriori richieste emendative;
- **prende atto** che la fine anticipata della precedente Legislatura ha interrotto l'iter del provvedimento governativo, il cui testo, con alcune significative modifiche, è stato ripreso nell'attuale Legislatura con il disegno di legge d'iniziativa dei ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2013;

- **rileva** che il nuovo testo di iniziativa governativa - pur spostando in parte il campo di applicazione della disciplina dalla materia "agricoltura" anche a quelle "governo del territorio" e "paesaggio", come appare già dal titolo "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato" - presenta numerosi punti di contatto con il testo precedentemente elaborato e oggetto di parere favorevole dal parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 30 ottobre 2012, seppure subordinato all'accoglimento di alcuni emendamenti;

- **evidenzia** che le Regioni hanno svolto un'approfondita disamina sul testo dell'attuale disegno di legge governativo, con puntuale attività emendativa, come riportato nell'**allegato** al presente parere;

- **ravvisa** la necessità di un intervento correttivo sul testo al fine di rendere attuabili e sostenibili le relative disposizioni attraverso il loro raccordo con le normative regionali vigenti, nel rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni nei diversi ambiti in cui interviene il provvedimento, con specifico riferimento alle disposizioni che attengono alla materia "governo del territorio". In particolare, manifesta preoccupazioni in ordine all'attuazione della disciplina prevista all'articolo 4 (*Priorità del riuso*) circa i tempi e i contenuti, attesa la complessità procedurale e documentale della disciplina in esso prevista e le ricadute sull'attività pianificatoria di competenza degli enti territoriali, e sull'articolo 9 (*Disposizioni transitorie e finali*), anch'esso fortemente invasivo delle competenze legislative regionali e delle attribuzioni degli enti locali;

- **prende atto** della nuova configurazione, stabilita nella seduta della Conferenza Unificata tecnica del 30 ottobre 2013, del Comitato previsto all'articolo 3 del ddl, che porta a dieci i componenti designati dalla Conferenza Unificata, mantenendo paritario il rapporto con quelli di nomina ministeriale;

esprime parere favorevole sul disegno di legge, così come riproposto dal Ministero delle Politiche Agricole (riportato nell'allegato), condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative ritenute irrinunciabili:

1. **all'articolo 3** (Limite al consumo di superficie agricola) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 sono inserite, infine, le seguenti parole: "*ad esclusione del territorio delle autonomie speciali*";

b) nei commi 3, 10 e 11 sono soppresse le parole "*e le province autonome di Trento e di Bolzano*";

2. **l'articolo 4** (Priorità del riuso) deve essere così riformulato:

Art. 4. (Priorità del riuso)

1. Al fine di attuare il principio di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei Comuni alla rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da



processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali.

2. I comuni, entro il termine di cui all'art. 3 comma 11, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalle regioni.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 senza che l'individuazione sia stata effettuata, non è consentito il consumo di suolo nel territorio del comune inadempiente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 comma 2.

4. Le Regioni che assumono i provvedimenti di cui al precedente comma 1 sono favorite nell'assegnazione di finanziamenti in materia di infrastrutture generali, opere di urbanizzazione e edilizia residenziale sociale;

3. l'articolo 9 (Disposizioni transitorie e finali) deve essere così riformulato:

Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 3 non è consentito il consumo di suolo.

2. Sono fatte salve le opere pubbliche e di pubblica utilità e le previsioni degli strumenti urbanistici con contenuti conformativi della proprietà vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi strumentali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Roma, 7 novembre 2013

<p>Disegno di Legge Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato C.d.M. 15/06/2013</p>	<p>Disegno di Legge Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato EMENDAMENTI REGIONALI AL 15/10/13</p>	<p>Disegno di Legge Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato TESTO PRESENTATO DAL MIPAAF IN CU DEL 30/10/2013</p>
<p>Art. 1. (Finalità e ambito della legge)</p> <p>1. La presente legge detta principi fondamentali dell'ordinamento al sensi degli articoli 9 e 117 della Costituzione e la tutela del suolo non edificato, con particolare riguardo alle aree e agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica e ai terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e esplicita funzioni e produce servizi ecosistemici e tutela anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico.</p> <p>2. La priorità del riuso e della rigenerazione edilizia del suolo edificato esistente, rispetto all'ulteriore consumo di suolo inedificato, costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio. Salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale attuativa, il principio della priorità del riuso comporta almeno l'obbligo di adeguata e documentata motivazione, in tutti gli atti progettuali, autorizzativi, approvativi e di assenso comunque denominati relativi a interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, circa l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di localizzazioni alternative su aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o comunque suscettibili di rigenerazione, recupero,</p>	<p>Art. 1. (Finalità e ambito della legge)</p> <p>1. La presente legge in coerenza con gli articoli 9, 44, 117 della Costituzione e gli articoli 11 e 191 del Trattato di Lisbona detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorse non rinnovabili che esplicita funzioni e produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico.</p> <p>2. Il riuso e la rigenerazione urbana, rispetto all'ulteriore consumo di suolo, costituiscono obiettivo fondamentale della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative al riuso delle aree già urbanizzate e alla rigenerazione delle stesse.</p>	<p>Art. 1. (Finalità e ambito della legge)</p> <p>1. La presente legge in coerenza con gli articoli 9, 44, 117 della Costituzione e gli articoli 11 e 191 del Trattato di Lisbona detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorse non rinnovabili che esplicita funzioni e produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico.</p> <p>2. Il riuso e la rigenerazione urbana, rispetto all'ulteriore consumo di suolo inedificato, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio, nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative al riuso delle aree già urbanizzate e alla rigenerazione delle stesse. Il principio della priorità del riuso comporta almeno l'obbligo di adeguata motivazione, negli atti con cui si determina la localizzazione di opere pubbliche comportanti la trasformazione del territorio,</p>



<p>riqualificazione o più efficiente sfruttamento.</p> <p>3. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.</p> <p>4. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate.</p>	<p>3. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono definite e coordinate dalla pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica.</p> <p>4. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono prioritariamente la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.</p>	<p>circa l'impossibilità o l'eccessiva onerosità della realizzazione dei medesimi interventi in aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o comunque suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione o più efficiente sfruttamento.</p> <p>3. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono definite e coordinate dalla pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica.</p> <p>4. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono prioritariamente la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.</p>
<p>Art. 2. (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge, si intende:</p> <p>a) per «superficie agricola»: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e le aree, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;</p> <p>b) per «consumo di suolo»: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.</p>	<p>Art. 2. (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge, si intende:</p> <p>a) per «superficie agricola»: i terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e le aree, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;</p> <p>b) per «consumo di suolo»: la riduzione di superficie agricola, per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola;</p> <p>c) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici e socio-economici nelle aree già urbanizzate che includono la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero o la</p>	<p>Art. 2. (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge, si intende:</p> <p>a) per «superficie agricola»: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e le aree, comunque libere da edificazioni e infrastrutture;</p> <p>b) per «consumo di suolo»: gli interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola;</p> <p>c) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici e socio-economici nelle aree già urbanizzate che includono la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero o la realizzazione di opere</p>



<p>realizzazione di opere di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano.</p>	<p>servizi, il risanamento dell'ambiente urbano mediante infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano.</p>	<p>di urbanizzazione, spazi verdi e servizi, il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano.</p>
<p>Art. 3. <i>(Limite al consumo di superficie agricola)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito il Comitato di cui al comma 7, è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale, nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.</p> <p>2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati nonché dell'esposizione del territorio alle calamità naturali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 275. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per</p>	<p>Art. 3. <i>(Limite al consumo di suolo)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito il Comitato di cui al comma 7, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione Europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è fissata la riduzione in termini quantitativi di consumo del suolo.</p> <p>2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per</p>	<p>Art. 3. <i>(Limite al consumo di suolo)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito il Comitato di cui al comma 7, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione Europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è fissata la riduzione in termini quantitativi di consumo del suolo.</p> <p>2. Con deliberazione della Conferenza unificata, sentito il Comitato di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie</p>

<p>determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di tre mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal comma 2. In mancanza, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.</p> <p>4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni dieci anni, fermo restando l'obiettivo della progressiva riduzione del consumo di superficie agricola, di cui all'art. 3 comma 1.</p> <p>5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di sei mesi dalla data del decreto di cui al comma 1, la superficie agricola consumabile sul territorio nazionale è ripartita tra le diverse regioni, tenuto conto di quanto previsto dai commi 2 e 3 e nel rispetto delle previsioni della pianificazione paesaggistica vigente.</p> <p>6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la deliberazione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.</p>	<p>assicurare il monitoraggio del consumo di suolo. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 90 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal comma 2. In mancanza, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.</p> <p>4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo, di cui al comma 1.</p> <p>5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di 180 giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della ivi prevista riduzione, è stabilito il contributo delle Regioni in termini quantitativi alla riduzione del consumo di suolo.</p> <p>6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la deliberazione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.</p>	<p>agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di suolo. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 90 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, rendono disponibili i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal comma 2 secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 5 del D.Lgs. 32/2010 e all'art. 23 comma 11 quaterdecies della L. 135/2012. In mancanza, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.</p> <p>4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo, di cui all'art. 3 comma 1.</p> <p>5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di 180 giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della ivi prevista riduzione, è stabilito il contributo delle Regioni in termini quantitativi alla riduzione del consumo di suolo.</p> <p>6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la deliberazione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.</p>
---	--	--



altre amministrazioni.	altre amministrazioni.	altre amministrazioni.
<p>8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>9. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:</p> <p>a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>c) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;</p> <p>d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>e) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p> <p>f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;</p> <p>g) sette rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due rappresentanti dell'Unione delle province italiane (UPI) e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).</p>	<p>8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>9. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:</p> <p>a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>c) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;</p> <p>d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>e) un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato;</p> <p>f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;</p> <p>g) un rappresentante dell'ISPRA;</p> <p>h) nove rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due rappresentanti dell'Unione delle province italiane (UPI) e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).</p>	<p>8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>9. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:</p> <p>a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>c) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;</p> <p>d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>e) un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato;</p> <p>f) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p> <p>g) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;</p> <p>h) un rappresentante dell'ISPRA;</p> <p>i) dieci rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due rappresentanti dell'Unione delle province italiane (UPI) e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).</p>
<p>10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, entro il limite di cui al comma 1 e con la cadenza temporale decennale di cui al comma 4, l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale e determinano i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d'uso del suolo agricolo nella</p>	<p>10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 ed in coerenza con il comma 5, con la cadenza temporale quinquennale di cui al comma 4, attraverso le proprie leggi e strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale, dispongono la riduzione in termini</p>	<p>10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5 e delle previsioni dei piani paesaggistici, con la cadenza temporale quinquennale di cui al comma 4, attraverso le proprie</p>

<p>pianificazione territoriale degli enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale. Il limite stabilito con il decreto di cui al comma 1 rappresenta, per ciascun ambito regionale, il tetto massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale strumento, nella definizione di prescrizioni e previsioni ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e in attuazione, in particolare, di quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 4 dell'articolo 135, determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori.</p> <p>11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di sei mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche ambientali e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p>	<p>quantitativi del consumo di suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica degli enti locali.</p> <p>11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p>	<p>leggi e i propri strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale, dispongono la riduzione in termini quantitativi del consumo del suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica degli enti locali."</p> <p>11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p>
<p>11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p>	<p>11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p>	<p>11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p>
<p>Art. 4. <i>(Priorità del riuso)</i></p> <p>1. Al fine di attuare il principio di cui all'art. 1, comma 2, i Comuni, nell'ambito dell'espletamento delle proprie ordinarie competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedono al censimento delle aree del territorio comunale già interessate da</p>	<p>Art. 4. <i>(Priorità del riuso)</i></p> <p>1. Al fine di attuare il principio di cui all'art. 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli</p>	<p>Art. 4. <i>(Priorità del riuso)</i></p> <p>1. Al fine di attuare il principio di cui all'art. 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei</p>



<p>processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione; procedono altresì, all'interno delle aree censite, alla costituzione e alla tenuta di un elenco delle aree suscettibili di prioritaria utilizzazione a fini edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi investimenti produttivi e infrastrutturali.</p>	<p>strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali.</p>	<p>Comuni alla rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione, nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali.</p>
<p>2. Il censimento e la formazione dell'elenco di cui al comma 1 sono effettuati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'elenco è aggiornato annualmente. I Comuni vi provvedono anche attraverso gli sportelli unici per le attività produttive e gli sportelli unici per l'edilizia, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio e dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale e stipulando appositi accordi di collaborazione con le associazioni imprenditoriali del territorio.</p>	<p>2. I comuni, entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalle regioni.</p>	<p>2. I comuni, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalle regioni.</p>
<p>3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che il censimento sia stato concluso o senza che l'elenco sia stato redatto, è vietata la realizzazione, nel territorio del Comune inadempiente, di interventi edificatori, sia pubblici che privati, sia residenziali, sia di servizi che di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo inedificato.</p>	<p>3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 senza che l'individuazione sia stata effettuata, non è consentito il consumo di suolo nel territorio del comune inadempiente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 2.</p>	<p>3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che l'individuazione sia stata effettuata, è vietata la realizzazione, nel territorio della regione o del comune inadempiente, di interventi edificatori, sia pubblici che privati, sia residenziali, sia di servizi che di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo inedificato.</p>
<p>4. Le Regioni che assumono i provvedimenti di cui al precedente comma 1 sono favorite nell'assegnazione di finanziamenti in materia di infrastrutture generali, opere di urbanizzazione e edilizia residenziale sociale.</p>	<p>4. Le Regioni che assumono i provvedimenti di cui al precedente comma 1 sono favorite nell'assegnazione di finanziamenti in materia di infrastrutture generali, opere di urbanizzazione e edilizia residenziale sociale.</p>	<p>4. Rimane fermo in ogni caso, anche anteriormente all'individuazione delle aree di cui al comma 1, l'obbligo di specifica motivazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, delle localizzazioni di opere pubbliche che comportino consumo di suolo.</p>
<p><i>(Divieto di mutamento di uso delle superfici agricole)</i></p> <p>1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica e pianificazione del territorio, le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei non possono essere utilizzate</p>	<p><i>(Divieto di mutamento di uso delle superfici agricole)</i></p> <p>1. Sulle superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatte salve disposizioni più</p>	<p><i>(Divieto di mutamento di destinazione)</i></p> <p>1. Sulle superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatte salve disposizioni più</p>
<p>Art. 5</p>	<p>Art. 5</p>	<p>Art. 5</p>



<p>per uno scopo diverso da quello agricolo per almeno cinque anni dall'ultima erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni.</p> <p>2. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al comma 1 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1 pena la nullità dell'atto.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica al trasgressore la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione dello stato dei luoghi.</p>	<p>restrittive. Sono altresì vietati, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità.</p> <p>2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali o personali di godimento e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1 pena la nullità dell'atto.</p> <p>3. Nel caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il comune applica al trasgressore per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 50.000,00 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sulla attività urbanistico edilizia.</p>	<p>restrittive. Sono altresì vietati, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche.</p> <p>2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali o personali di godimento e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1 pena la nullità dell'atto.</p> <p>3. Nel caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il comune applica al trasgressore per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 50.000,00 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sulla attività urbanistico edilizia.</p>
<p>Art. 6. (Misure di incentivazione)</p> <p>1. Ai comuni e alle province che avviano azioni concrete per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali</p>	<p>Art. 6 (Misure di incentivazione)</p> <p>1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'art. 7 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana.</p>	<p>Art. 6. (Misure di incentivazione)</p> <p>1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 7, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana.</p>

<p>eventualmente previsti in materia edilizia.</p> <p>2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione, e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.</p>	<p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente.</p>	<p>2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione, e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.</p>
<p>Art. 7. (Registro degli enti locali)</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il medesimo Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite di cui all'articolo 3, comma 10.</p>	<p>Art. 7 (Registro degli enti locali)</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza Unificata, presso il medesimo Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e modalità di cui all'articolo 3, comma 10, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui all'articolo 3, comma 10.</p>	<p>Art. 7. (Registro degli enti locali)</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della conferenza unificata, presso il medesimo Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e modalità di cui all'art.3, comma 10, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui all'articolo 3, comma 10.</p>
<p>Art. 8. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</p> <p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 5, nonché delle sanzioni di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione</p>	<p>Art. 8. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</p> <p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 5, nonché delle sanzioni di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione</p>	<p>Art. 8. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</p> <p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 5, nonché delle sanzioni di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione</p>

Stampa ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con una firma manoscritta.

<p>idrogeologico.</p>	<p>riqualificazione del patrimonio rurale pubblico attuati dai soggetti pubblici.</p> <p>2. E' abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e poi dal comma 4-ter dell'art. 10, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64.</p>	<p>del patrimonio rurale pubblico attuati dai soggetti pubblici.</p> <p>2. E' abrogato l'art. 2, comma 8 della L. 24 dicembre 2007, n.244, come modificata dal comma 41 dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, e poi dal comma 4-ter dell'art. 10, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64.</p>
<p>ART. 9 <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 2001, n. 443.</p> <p>2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>3. La presente legge costituisce legge di riforma economica-sociale ed è attuata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.</p>	<p>ART. 9 <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <p>1. Per 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 3 non è consentito il consumo di suolo.</p> <p>2. Sono fatte salve le opere pubbliche e di pubblica utilità e le previsioni degli strumenti urbanistici con contenuti conformativi della proprietà vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi strumentali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile.</p> <p>3. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alla finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.</p>	<p>ART. 9 <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per la realizzazione di interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e già autorizzati, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.</p> <p>2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>3. La presente legge costituisce legge di riforma economica e sociale ed è attuata dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.</p>



CONSEGNATO NELLA SEDE
DEL 7-11-2013

CONFERENZA UNIFICATA
7 novembre 2013

Punto 11) all'ordine del giorno

***PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO***

Premesse di carattere generale:

L'ANCI, facendo seguito alle riunioni di conferenza unificata svoltesi in data 8 e 15 Ottobre 2013 in merito al DDL in oggetto, intende affermare che il principio del contenimento del consumo del suolo e l'incentivazione della riqualificazione di suoli già edificati, sulla base del quale si fonda il disegno di legge in esame, è assolutamente condivisibile.

Non è più sufficiente infatti considerare il territorio non edificato come bene pubblico, bensì come bene comune e, così come diffusamente riconosciuto dalla legislazione urbanistica regionale, risorsa non rinnovabile che deve essere tutelata sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale, anche al fine di prevenire e mitigare eventi di dissesto idrogeologico al verificarsi dei quali, l'esperienza insegna, interi territori sono stati devastati con costi pubblici di ripristino molto significativi e difficilmente reperibili.

Considerando che tale atteggiamento è in linea con gli indirizzi dell'UE che, stabilendo l'obiettivo del consumo del suolo "0" entro il 2050, hanno introdotto la gerarchia "prevenzione-compensazione-mitigazione sul consumo del suolo" esortando quindi gli stati membri a porre in essere azioni positive che mirino alla pratica della rigenerazione e riuso delle aree urbane.

La valenza di tali obiettivi mette oggettivamente in risalto come il provvedimento in esame non possa eludere, pena la contraddittorietà tra i principi esposti e gli effetti prodotti, il confronto sui seguenti temi:

- l'interdisciplinarietà dei suoi contenuti che, ponendosi l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo, vanno ad incidere sul quadro normativo vigente in merito a diverse rilevanti materie quali la pianificazione urbanistica, la tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché il sostegno delle attività produttive nel settore agricolo e l'ambito della finanza locale;
- l'inserimento del DDL all'interno di una più organica riforma della materia del Governo del Territorio allo stato basata sulla struttura ed i contenuti della Legge n. 1150 del 1942 che si ponga come obiettivo l'omogeneità e la coerenza delle diverse normative urbanistiche regionali sul tema della tutela e governo del territorio e della strumentazione più idonea al suo perseguimento;
- necessità dell'equilibrio fra i principi, condivisibili, contenuti nel DDL e le "ricadute" sulle attività programmatiche e gestionali dei Comuni spingendosi finanche ad incidere sui regimi proprietari dei suoli, nonché sulle relative potenzialità edificatorie; .
- la coerenza tra le finalità del provvedimento in esame e quelle di disposizioni di leggi statali e regionali, in materia di sostegno del settore edilizio - "Piano casa", che risultino in contrasto con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo. (vedi disposizioni transitorie)

Sulla base dei punti evidenziati sopra L'ANCI ritiene che il DDL debba chiarire quale sia "l'interesse pubblico prevalente" o come debba essere declinata la relazione tra gli interessi pubblici. Infatti, nel provvedimento in esame, emerge non un interesse pubblico prevalente, bensì la compresenza di due interessi pubblici: da una parte la tutela dell'attività agricola e dell'altra il governo degli usi e delle trasformazioni del territorio e la tutela del paesaggio e dell'ambiente. Al riguardo è necessario che dal DDL non emerga, invece, un orientamento "debole", dal punto di vista applicativo, in quanto esclusivamente mirato ad imporre la protezione dell'attività agricola, anche se motivata da finalità di tutela del paesaggio e dell'ambiente, trasferendo, di fatto, la responsabilità della sua efficacia esclusivamente ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

I contenuti del DDL in esame riguardano infatti la materia del "Governo del Territorio" che rientra nella potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione. Tale presupposto, rafforza la richiesta di una legge chiara nei suoi obiettivi strategici e richiama la necessità di un'attuazione fondata sui principi di leale collaborazione e di cooperazione istituzionale. A tal proposito deve esserci un esplicito richiamo a come la strumentazione urbanistica di competenza comunale agisca per rendere operativi i principi e gli obiettivi della legge", senza prevedere adempimenti obbligatori che comportino "nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".



Punti di Principio

Sulla base di quanto premesso, ANCI ritiene che il miglior contributo che si può offrire alla formazione del DDL in esame possa essere costituito, più che da modifiche al testo dei singoli articoli, dalla proposizione dei seguenti specifici temi che costituiscono i “punti di principio” che l’Associazione individua come elementi necessari per determinare la coerenza complessiva e l’efficacia dell’iniziativa legislativa:

- 1) **Fare riferimento, nella valutazione delle alternative al consumo del suolo (riutilizzo aree già urbanizzate) ai contenuti e alle procedure della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.lgs 3 Aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”(e relative discipline regionali attinenti) in materia di pianificazione e programmazione di competenza degli enti territoriali .**
- 2) **Semplificare, riordinare e coordinare le terminologie – Disposizioni transitorie- (art. 2 e art. 9):**Il DDL contiene numerose definizioni e terminologie tra loro simili che potrebbero determinare incertezza nell’ambito di applicazione della legge.A scopo esemplificativo il DDL definisce “superficie agricola” e “consumo di suolo”(concetti mutuati da diverse discipline di settore) e utilizza, senza definirli, anche i termini “suolo agricolo” (all’art. 3), “suolo ineditato” (all’art. 4), “aree interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione.” (all’art. 4).La conseguenza di tale indeterminatezza normativa può determinare difficoltà nella valutazione dell’efficacia dei titoli abilitativi e/o delle convenzioni urbanistiche, e/o altre forme provvedimentali, variamente denominate, previste dall’ordinamento giuridico, anche alla luce delle recenti disposizioni prorogatorie emanate con DL 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. decreto del fare) e con la successiva legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.
- 3) **Introdurre il principio di avvenuta ottemperanza per effetto di legislazioni regionali vigenti, in materia di obbligo per i comuni di adeguare la strumentazione urbanistica generale al principio di limitazione di consumo di suolo agricolo.** A titolo esemplificativo il DDL dovrà produrre parametri di contenimento del consumo di suolo, in considerazione delle diversità ambientali e morfologiche del territorio nazionale. Sarà opportuno definire quanto meno su scala regionale a seguito di monitoraggio, una soglia minima di contenimento da disciplinare mediante apposita regolamentazione regionale. Ad esempio, la determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, potrà avvenire avendo riguardo del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), .



- 4) **Il DDL dovrebbe perseguire la finalità della riduzione del consumo del suolo attraverso la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola.** Appare a tal proposito evidente il coordinamento con la vigente normativa settoriale, in materia agricola, in ordine agli strumenti di tutela e valorizzazione agricolo;
- 5) **Prevedere, con specifica integrazione dell'articolato, contributi statali e/o regionali finalizzati, in fase di prima attuazione della norma, alla promozione di gestione associata tra comuni.** L' ANCI ritiene, infatti, che il provvedimento debba considerare l'obbligo dell'esercizio associato di una funzione fondamentale come quella relativa alla pianificazione urbanistica e territoriale in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Con l'obbligo dell'esercizio associato della funzione, che per altro entrerà in vigore dal 1 gennaio 2014, i piccoli Comuni potranno pertanto affrontare più efficacemente le nuove problematiche poste dal provvedimento in esame che, soprattutto nella sfera dei possibili conflitti tra interessi pubblici e privati, potrebbe determinare una proliferazione di contenzioso.
- 6) **Prevedere esplicitamente l'integrazione del capo II° del DPR 380/2001, in quanto le disposizioni dell'art. 5 introducono una nuova tipologia di sanzione amministrativa commisurata alla trasgressione del divieto di cambio di destinazione d'uso per i terreni e gli edifici delle aziende agricole per le quali sono stati erogati aiuti di stato o europei.**
- 7) **Cassare la previsione della nuova tipologia di sanzione amministrativa definita "accessoria alla demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi" (art. 5 comma 3.)** in quanto sperequativa rispetto alle altre tipologie di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, di cui all'art. 31 del DPR n. 380/2001. Il principio delle norme che determinano le sanzioni per gli abusi edilizi, compresa l'acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ingiunzione di abbattimento, sta nel rilevante interesse pubblico insito nel contrasto nei confronti degli interventi che vanificano la corretta pianificazione del territorio. Da questo punto di vista non si rileva un interesse pubblico prevalente nell'integrazione di una norma che ha già in sé il massimo deterrente costituito dalla perdita della proprietà dell'immobile abusivo e dell'area di sua pertinenza.
- 8) **Introdurre un regime fiscale incentivante o disincentivante ai fini dell'attuazione della legge** (a titolo di esempio: riduzione dell'IVA per gli interventi eseguiti in attuazione di piani e programmi di recupero urbano certificati, che aumentano la quantità di suolo libero da edificazione) e coerente con l'art. 118 della Costituzione.



- 9) **Prevedere che gli incentivi in materia di contribuzione alle realizzazioni siano anche statali ovvero regionali** (es.: estensione delle risorse e delle finalità, da legare al minor consumo di suolo, del D.L. 83 del 22.6.2012, all'art. 12, che finanzia l'attuazione di un *"piano nazionale per le città"*, dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, mentre il monitoraggio del consumo di suolo potrebbe infatti svilupparsi attraverso piattaforme o sistemi informativi telematici, di cui le Regioni provvedano a fissare, d'intesa con i comuni e le unioni di comuni, i criteri, le specifiche tecniche, le modalità e i termini per la trasmissione dei dati necessari alla sua attuazione, impegnandosi al rilascio della fornitura ai Comuni (art. 6).
- 10) **Prevedere che tra i benefici erogabili dai Comuni per incentivare la progressiva inibizione al nuovo consumo di suolo possano rientrare gli strumenti della compensazione urbanistica e del credito edilizio già introdotti da molte leggi urbanistiche regionali per promuovere interventi di riqualificazione ambientale** (va considerato, a tal proposito, che eventuali misure finalizzate a gravare fiscalmente gli interventi che comportano consumo di suolo agricolo porterebbero ad una inversione di tendenza rispetto all'attuale quadro normativo (comma 3, art. 17 del DPR n. 380/2001) che prevede l'esenzione dal contributo di costruzione per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale.
- 11) **Confermare, sulla base di quanto delineato nel DDL, il ripristino della destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni alle opere indicate nel DDL stesso, differendo, tuttavia, in maniera calibrata la scansione temporale di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di utilizzo degli oneri, in modo da ridurre la possibilità di squilibri di bilancio.**
- 12) **Prevedere l'inefficacia delle disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, all'entrata in vigore del DDL, in materia di sostegno del settore edilizio - "Piano casa" e che risultino in contrasto con gli obiettivi del DDL in esame (integrazione art. 9).** ANCI ritiene infatti indispensabile la massima coerenza tra le politiche statali e regionali volte alla tutela ambientale e paesaggistica e quelle finalizzate al sostegno del settore edilizio evitando provvedimenti che, pur singolarmente e settorialmente giustificati, produrrebbero effetti evidentemente contraddittori.

Da ultimo il DDL potrebbe essere reso inerte se non accompagnato da una valutazione del suo impatto amministrativo.





ACC. 3
CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 7-11-2013



PROPOSTE DI EMENDAMENTI UPI AL DDL
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato

15 OTTOBRE 2013

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge detta principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi degli articoli 9 e 117 della Costituzione per la valorizzazione e la tutela del suolo non edificato, con particolare riguardo alle aree e agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica e ai terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici e che va tutelato anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico.
2. La priorità del riuso e della rigenerazione edilizia del suolo edificato esistente, rispetto all'ulteriore consumo di suolo ineditato, costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio. Salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale attuativa, il principio della priorità del riuso comporta **sempre almeno** l'obbligo di adeguata e documentata motivazione, in tutti gli atti progettuali, autorizzativi, approvativi e di assenso comunque denominati relativi a interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, circa l'impossibilità ~~tecnica o l'eccessiva onerosità~~ di localizzazioni alternative su aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o comunque suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione o più efficiente sfruttamento.
3. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica **ai diversi livelli regionale, provinciale, parchi, e comunale.**
4. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate.
- 4.BIS **Gli effetti, anche cumulativi, dovuti al consumo di una risorsa scarsa e non rinnovabile come il suolo agricolo assumono rilevanza sovracomunale. L'utilizzo di suolo è pertanto condizionato alla stipula di accordi di area vasta tra più comuni tra loro associati e provincia, nei quali vengano contemporaneamente assunti impegni, da ciascun comune secondo la responsabilità che gli è propria, volti ad adottare e attuare strategie sui seguenti aspetti:**
 - a) **bonifica, riqualificazione e riutilizzo delle aree dismesse, e recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente scarsamente utilizzato;**

- b) **riorganizzazione e riuso delle aree programmate e non ancora attuate contenute nella pianificazione comunale;**
- c) **contenimento dei consumi energetici ed idrici, e delle emissioni in atmosfera;**
- d) **razionalizzazione dell'offerta dei servizi che servono bacini sovracomunali di area vasta;**
- e) **definizione di azioni per il recupero delle aree e situazioni di degrado, e per il potenziamento dei caratteri del paesaggio;**
- f) **definizione di azioni per il potenziamento degli aspetti naturalistici e l'attuazione delle reti ecologiche.**

MOTIVAZIONI:

1. *Articolo 1 comma 2. Vengono modificati due termini al fine di rafforzare il concetto di priorità del riuso.*
2. *Articolo 1 comma 3. Serve a chiarire che per le politiche di consumo di suolo non ci si deve fermare al livello della pianificazione regionale, ma si devono coinvolgere tutti i livelli di piani.*
3. *Articolo 1 comma 4 bis. Stabilisce che il consumo di suolo è tema di area vasta, e quindi il consumo viene condizionato alla preventiva stipula di intese per ambiti di area vasta, dove la provincia ha ruolo di coordinamento nell'orientare i comuni sulle strategie di area vasta e nel definire gli impegni che ciascun comune si deve assumere.*



Art. 3.

(Limite al consumo di superficie agricola)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito il Comitato di cui al comma 7, è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale, nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.
2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati nonché dell'esposizione del territorio alle calamità naturali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di tre mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal comma 2. In mancanza, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.
4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni dieci anni, fermo restando l'obiettivo della progressiva riduzione del consumo di superficie agricola, di cui all'art. 3 comma 1.
5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di sei mesi dalla data del decreto di cui al comma 1, la superficie agricola consumabile sul territorio nazionale è ripartita tra le diverse regioni, tenuto conto di quanto previsto dai commi 2 e 3 e nel rispetto delle previsioni della pianificazione paesaggistica vigente.
6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la deliberazione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e acquisita altresì l'intesa della Conferenza unificata, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale e l'attuazione della presente legge. Il Comitato opera presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del



Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.

8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:
 - a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - c) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
 - d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - e) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
 - g) sette rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due rappresentanti dell'Unione delle province italiane (UPI) e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, entro il limite di cui al comma 1 e con la cadenza temporale decennale di cui al comma 4, l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale e determinano i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d'uso del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale. Il limite stabilito con il decreto di cui al comma 1 rappresenta, per ciascun ambito regionale, il tetto massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale strumento, nella definizione di prescrizioni e previsioni ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e in attuazione, in particolare, di quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 4 dell'articolo 135, determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori.
- 10bis. I limiti di cui al comma 10 vengono articolati e differenziati per aree vaste omogenee sovracomunali attraverso la pianificazione territoriale provinciale sulla base delle proposte in tale senso avanzate dai comuni, ferma restando la coerenza con i criteri fissati dalla regione. Il piano territoriale di coordinamento provinciale individua strumenti di perequazione territoriale volti a ottimizzare tra comuni i limiti sovracomunali, anche mediante percorsi negoziali tra più comuni che svolgano in forma associata la funzione urbanistica, ferma restando l'invarianza del limite massimo assegnato dalla regione alla provincia. Ai fini della presente legge la provincia organizza il monitoraggio del consumo di suolo, su base comunale e di area vasta sovracomunale, in coerenza con i criteri di misura del consumo di suolo definiti dalla regione sulla base di linee guida nazionali predisposte entro sei mesi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.**
11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di sei mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto



del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

MOTIVAZIONI:

Articolo 3 comma 10bis.

- a. Al comma 10 viene dato alle regioni il compito di definire i limiti di consumo di suolo a livello provinciale. Al comma 10bis viene individuato il PTCP come ambito nel quale articolare in modo dettagliato i limiti a livello locale. Vi sono infatti, anche all'interno di una singola provincia, territori che necessitano di maggiore tutela, per esempio paesaggistica o idrogeologica, o che sono già fortemente urbanizzati o congestionati. Altri invece possono avere spazi e occasioni per uno sviluppo più significativo, per esempio grazie a condizioni di localizzazione favorevoli. I limiti non possono essere assunti indifferenziati su tutto il territorio provinciale, l'articolazione differenziata viene sviluppata partendo dalle proposte dei comuni.*
- b. I PTCP prevedono strumenti di perequazione territoriale al fine di permettere, entro certi limiti, la negoziazione tra comuni delle quote di consumo di suolo, fermo restando il limite complessivo assegnato dalla regione alla provincia. Con gli strumenti di perequazione vengono riequilibrati tra i comuni gli impatti ambientali e territoriali degli insediamenti e i proventi economici (oneri di urbanizzazione, costi di costruzione) ricavabili dalle trasformazioni insediative. La negoziazione può avvenire tra comuni che svolgono in forma associata la funzione urbanistica (obbligatorio dal 1 gennaio 2014 secondo articolo 19 della L 165/2012).*
- c. Le province si occupano anche di curare il monitoraggio del consumo di suolo sulla base delle linee guida ministeriali e dei dati forniti dai comuni quando presentano i loro piani in provincia per la richiesta di parere di compatibilità.*



Art. 5

(Divieto di mutamento di uso delle superfici agricole)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica e pianificazione del territorio, le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei non possono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello agricolo per almeno **cinque dieci** anni dall'ultima erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni.
2. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al comma 1 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1 pena la nullità dell'atto.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica al trasgressore la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.

MOTIVAZIONI:

Articolo 5 comma 1. *Il periodo di dieci anni è più vicino a quello di normale durata di un piano generale comunale, e quindi più razionale in termini di programmazione e governo del territorio.*



Art. 8.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 5, nonché delle sanzioni di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati **per una quota prioritaria fissata dalla regione alla messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e per la parte restante esclusivamente** alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio; ~~anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico.~~
2. Le regioni determinano oneri di pagamento aggiuntivi a quelli dovuti per urbanizzazione e costo di costruzione, in misura non inferiore a due volte quelli dovuti per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per la perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che è determinata dal consumo di suolo. Tali oneri aggiuntivi vengono destinati ad interventi di compensazione ambientale e paesaggistica, con priorità alla difesa idrogeologica, al recupero di situazioni di degrado, e all'attuazione dei progetti di reti ecologiche regionali e provinciali.

MOTIVAZIONI:

Articolo 8. Al comma 1 si cambia l'elenco dando priorità agli interventi per la difesa del suolo, per ragioni evidenti. Al comma 2 si ipotizza una maggiorazione degli oneri urbanizzazione quando le trasformazioni implicino consumo di suolo. Questa misura, prevista da altre proposte di legge sul consumo di suolo ma non da questo DDL, punta a rendere la costruzione in aree libere più costosa del riuso di aree dismesse o già urbanizzate.



Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi che **alla data di entrata in vigore della presente legge siano previsti negli strumenti urbanistici vigenti e abbiano anche ottenuto le autorizzazioni attuative necessarie già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti**, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
- 1bis. Decorso il periodo di tre anni di cui al comma 1, i comuni possono consumare suolo agricolo, secondo i limiti definiti all'articolo 3 comma 11, unicamente nel caso in cui la percentuale di superficie programmata e non ancora attuata nel piano vigente sia inferiore al 5% della superficie urbanizzata artificializzata esistente. In assenza di tale requisito il comune può unicamente procedere a varianti che comportino riutilizzo di aree dismesse o riorganizzazione delle aree programmate e non ancora attuate.**
2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La presente legge costituisce legge di riforma economica-sociale ed è attuata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.

MOTIVAZIONI:

Articolo 9 comma 1. *I casi ai quali si applica il periodo di moratoria devono essere definiti in modo preciso, ad evitare di trovarsi di fronte ad interpretazioni locali che svuotino di significato la misura.*

Articolo 9 comma 2. *Serve per indurre i comuni a fare ogni sforzo, prima di consumare nuovo suolo, per riorganizzare e rimettere in gioco quanto programmato nel piano territoriale ma non ancora attuato. La grandissima maggioranza dei comuni ha un residuo di aree programmate e mai attuate, ereditate anche dai PRG di decenni addietro, che arriva anche ad avere una estensione pari al 30-40%, ed anche oltre, della superficie urbanizzata esistente. Ridurre anche di diversi punti percentuali le quote di consumo di suolo annuo può avere un effetto trascurabile se non si affronta il problema del residuo, dimensionalmente di almeno un ordine di grandezza più rilevante.*

